



**DOTT. GIAN MARCO
BERTACCHINI
NOTAIO**

N. 28546 di Repertorio N. 6908 di Raccolta All.ti 1
----- Verbale di assemblea -----
----- Repubblica Italiana -----
----- oggi primo dicembre duemilaquattro -----
----- 1° dicembre 2004 -----
in Cavriago in una sala in via della Repubblica n.ro 86, h.
10,30, avanti a me dott. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio in
Reggio Emilia iscritto presso il Collegio Notarile della
stessa Città, è presente il Signor Mingardi Giampiero nato a
Bologna il 29 ottobre 1946, per la carica domiciliato presso
la sede della Società di cui infra, farmacista, agente in
quest'atto quale Amministratore Unico della Società -----
----- **DERERUM S.R.L.** -----
- con sede in Anzola dell'Emilia (BO) via 1° maggio n.ro 15/A,
- capitale sociale euro 10.920,00 i.v.; -----
- c.f. e n.ro d'iscrizione al Registro Imprese di Bologna
03916240371. -----
Il componente della cui identità personale io Notaio sono
certo, dopo aver rinunciato col mio consenso all'assistenza
dei testimoni, mi chiede di assistere, elevandone verbale,
all'assemblea totalitaria dei soci della predetta Società,
riunita, ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 5, del Codice Co-
vile, oggi, in questo giorno ed a quest'ora per discutere e
deliberare sul seguente -----
----- **ordine del giorno** -----
1) modifica della denominazione in BIOERA S.R.L. e consequen-
te modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale; -----
2) trasferimento della sede sociale nel Comune di Reggio Emi-
lia e conseguente modifica dell'art. 2, 1° comma, dello sta-
tuto sociale; -----
3) variazione dell'oggetto sociale e conseguente modifica
dell'art. 4 dello statuto sociale; -----
4) adozione di nuovo statuto sociale. -----
Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto di quanto segue: --
ai sensi del vigente statuto sociale, art. 17, assume la pre-
sidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Signor Giampie-
ro Mingardi, il quale -----
----- dopo avere constatato e dato atto che -----
- è qui rappresentato, il 100% del capitale sociale, e
precisamente: -----
Mingardi Giampiero, quota di euro 9.828,00; -----
Montanari Silvia, quota di euro 1.092,00; -----
- è presente al completo l'Organo di amministrazione della
società, essendo esso componente Amministratore Unico; -----
- la società non ha il Collegio sindacale; -----
- tutti i soci presenti hanno diritto di intervenire alla as-
semblea e di votare, non essendo emerse situazioni di esclu-
sione del diritto di voto; -----
- nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli
argomenti riportati nell'ordine del giorno e tutti si dichia-

Registrato a Reggio Emilia

il 6 Dicembre 2004

al n. 106045 Serie 1



rano informati sugli argomenti da trattare, come gli stessi confermano, -----

----- e dopo avere verificato -----
- ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 4, c.c.: (i) la regolarità della costituzione della presente assemblea in forma totalitaria; (ii) l'identità e la legittimazione dei presenti; -

----- dichiara -----
che la presente assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, del Codice Civile, e può validamente deliberare sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione. Il Presidente illustra ai soci le proposte, e le ragioni che sottendono ad esse, di -----

- variare la denominazione in BIOERA S.R.L.; -----
- trasferire la sede sociale nel Comune di Reggio Emilia; ----
- variare l'oggetto sociale in modo che alla società sia consentito svolgere l'attività prevista nell'art. 4 dello statuto sociale di nuova adozione di cui infra; -----
- adottare un nuovo statuto sociale che, oltre a recepire le suddette variazioni, sia omologo, tra l'altro, alle nuove norme introdotte nel Codice Civile dalla riforma societaria, statuto di cui commenta ed illustra le modificazioni ivi introdotte e del quale me ne consegna un esemplare che io notaio allego a questo atto sotto la lettera "A". -----
Il Presidente dichiara aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dispone che si passi alla votazione, invitando l'Assemblea dei Soci a votare sulla seguente -----

----- **proposta di deliberazione** -----
=====

----- L'assemblea della società -----

----- **DERERUM S.R.L.** -----

----- **con sede in Anzola dell'Emilia** -----

----- **delibera** -----

----- **1.** -----

di modificare la denominazione della società in -----

----- **BIOERA S.R.L.;** -----

----- **2.** -----

di trasferire la sede sociale in Comune di REGGIO EMILIA; ----

----- **3.** -----

di variare l'oggetto sociale in modo che alla società sia consentito svolgere l'attività di -----

- produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche con marchi propri, di prodotti per l'erboristeria, alimenti naturali, prodotti dell'apicoltura, cosmetici e prodotti per l'estetica in genere, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari in genere comprese le bevande alcoliche, dietetici, apistici, sanitari e ortopedici, articoli per l'infanzia e prodotti di interesse ecologico; -----

- produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di bevande alcoliche ed analcoliche, concentrati di frutta, di dolci e di prodotti alimentari in genere, l'imbottigliamento di detti prodotti anche per conto terzi; -----
- assunzione di agenzie e rappresentanze di ditte e società operanti nel medesimo settore o similari; -----
- acquisto o la cessione sotto qualsiasi forma di brevetti, licenze, processi di fabbricazione nazionali ed esteri; -----
- fornitura di servizi a supporto delle imprese alimentari, quali: il marketing, la ricerca di mercato, gli studi di settore, la consulenza e l'informatizzazione e più in genere tutti i servizi propri del settore alimentare; -----
- progettazione, produzione, applicazione anche con licenza d'uso e vendita di macchinari, impianti e attrezzature con i relativi software applicativi; -----
- realizzazione di negozi o punti vendita dei beni prodotti e commercializzati, da gestire in proprio o da affittare a terzi; -----
- acquisto, vendita, costruzione e gestione di beni immobili di qualsiasi genere e natura. -----

----- 4. -----
 di variare conseguentemente a quanto sopra gli artt. 1, 2 (1° comma) e 4 dell'attuale statuto sociale concernenti rispettivamente la denominazione, la sede e l'oggetto sociale nel modo che risulta dai corrispondenti artt. 1, 2 (1° comma) e 4 del nuovo statuto inserto A di questo Verbale; -----

----- 5. -----
 5.1. di adottare, in sostituzione dello Statuto vigente, il nuovo testo statutario che' trovasi allegato a quest'atto quale inserto "A", composto di 24 (ventiquattro) articoli; -----

5.2. di approvare gli articoli del nuovo statuto uno per uno e nel loro complesso; -----

----- 6. -----
 6.1. di dare mandato a me notaio di indicare nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese, ai soli fini dell'art. 111-ter disp.att. c.c., che la sede della società è posta in via Carlo Marx n. 75/2 località Roncocesi del Comune di Reggio Emilia; -----

6.2. di delegare al Presidente della presente assemblea i più ampi poteri per introdurre nel presente verbale e sue delibere e allegato, tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte eventualmente richieste dal Giudice del Registro e/o dal Conservatore del Registro delle Imprese competenti per territorio in sede di iscrizione di quest'Atto, senza che con ciò si renda necessaria una nuova convocazione di Assemblea, il tutto con dichiarazione di preventiva approvazione e ratifica. --

 =====
 ----- **fine della proposta** -----

la quale, posta in votazione per alzata di mano, con prova e controprova, viene approvata col voto favorevole del 100% del



capitale sociale, nessuno contrario e nessuno astenuto. -----
Esaurita la trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente
dichiara chiusa la presente Assemblea, quando sono le h.
11,10. -----

Il comparente mi dispensa, me assenziente, dalla lettura del-
l'allegato. -----

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, che in Assem-
blea ho letto al comparente, il quale da me interrogato, ha
dichiarato di approvarlo ed a conferma con me Notaio lo sot-
toscrive. -----

Atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici
e da me Notaio completato a penna su due fogli per complessi-
ve sei facciate e sino qui nella settimana. -----

Firmato: Giampiero Mingardi -----

----- GIAN MARCO BERTACCHINI NOTAIO -----

----- ALLEGATO "A" ALL'ATTO -----

----- N.RO 28546 DI REP. N.RO 6908 DI RACC. -----

----- STATUTO SOCIALE -----

----- Titolo I - Denominazione - Sede - Durata -----

Art. 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata
con la denominazione di "BIOERA S.R.L.". -----

Art. 2) - La società ha sede legale in Comune di Reggio Emi-
lia. -----

L'Organo amministrativo potrà istituire succursali, filiali,
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero, e
sopprimerle; la istituzione e la soppressione di sedi secon-
darie è riservata alla decisione dei soci. -----

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e
del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società
si intende eletto, ad ogni effetto di legge, all'indirizzo
risultante dai libri sociali. A tal fine la società potrà i-
stituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministra-
tivo di tempestivo aggiornamento. -----

Art. 3) - La durata della società è stabilita fino al 31 di-
cembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciol-
ta con decisione dei soci. -----

----- Titolo II - Oggetto -----

Art. 4) - La società ha per oggetto l'attività di: -----
- produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche
con marchi propri, di prodotti per l'erboristeria, alimenti
naturali, prodotti dell'apicoltura, cosmetici e prodotti per
l'estetica in genere, specialità medicinali, presidi medi-
co-chirurgici, prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari
in genere comprese le bevande alcoliche, dietetici, apistici,
sanitari e ortopedici, articoli per l'infanzia e prodotti di
interesse ecologico; -----

- produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di be-
vande alcoliche ed analcoliche, concentrati di frutta, di
dolciumi e di prodotti alimentari in genere, l'imbottiglia-

- mento di detti prodotti anche per conto terzi; -----
- assunzione di agenzie e rappresentanze di ditte e società operanti nel medesimo settore o similari; -----
- acquisto o la cessione sotto qualsiasi forma di brevetti, licenze, processi di fabbricazione nazionali ed esteri; -----
- fornitura di servizi a supporto delle imprese alimentari, quali: il marketing, la ricerca di mercato, gli studi di settore, la consulenza e l'informatizzazione e più in genere tutti i servizi propri del settore alimentare; -----
- progettazione, produzione, applicazione anche con licenza d'uso e vendita di macchinari, impianti e attrezzature con i relativi software applicativi; -----
- realizzazione di negozi o punti vendita dei beni prodotti e commercializzati, da gestire in proprio o da affittare a terzi; -----

- acquisto, vendita, costruzione e gestione di beni immobili di qualsiasi genere e natura. -----

Essa potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) che si rivelino necessarie ed utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, comprese l'assunzione di partecipazioni o l'acquisto di quote o azioni in altre società o imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio ed il rilascio di garanzie fidejussorie od ipotecarie a favore di terzi, se nell'interesse sociale. -----

Sono comunque escluse (i) l'attività finanziaria nei confronti del pubblico ex D.Lgs. 385/1993; (ii) le attività professionali riservate ai sensi della Legge n.1815/1939; (iii) tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società. -----

----- Titolo III - Capitale Sociale - Titoli di debito -----

Art. 5) - Il capitale sociale è pari a Euro 10.920,00 (diecimilanovecentoventi virgola zero zero). Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Il caso di comproprietà di una partecipazione è regolato dalla legge. -----

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo quanto previsto dall'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci. -----

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al precedente comma, comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della quota partecipazione già spett-



tante al defunto. -----

I diritti sociali, e tra questi anche il voto nelle decisioni dei soci, spettano ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni da ciascuno possedute. -----

Il capitale può essere aumentato, sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale, una o più volte con decisione dei soci. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti di denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. --- Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 ss. c.c. -----

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; i soci, all'atto della sottoscrizione, potranno richiedere l'assegnazione in prelazione dell'eventuale parte di aumento del capitale non sottoscritta da altri soci; la deliberazione di aumento del capitale sociale mediante conferimento di danaro potrà prevedere che la quota di capitale sociale non sottoscritta in via preferenziale dai soci e non richiesta in prelazione da soci sottoscrittori, possa essere collocata dagli amministratori presso terzi. -----

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., l'aumento del capitale sociale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione preferenziale dei soci: in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.. - Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2, c.c. in previsione dell'assemblea ivi indicata. -----

Art. 6) - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte. -----

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi, tuttavia nel caso di trasferimento di quote per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione sulla alienazione; a tal fine il socio che intende trasferire le quote deve comunicare agli altri soci con lettera raccomandata A.R. tutte le condizioni di trasferimento, compresi il corrispettivo, l'acquirente e le modalità di pagamento. -----

Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, con l'invio, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di raccomandata A.R. -----

Se più soci esercitano la prelazione, le quote offerte verranno suddivise tra di loro in proporzione alle quote già possedute. -----

solo in caso di mancato esercizio della prelazione entro il termine suddetto, le stesse sono trasferibili per atto tra vivi all'acquirente indicato, purchè ad un prezzo non inferiore a quello comunicato, pena la inopponibilità del trasferimento stesso alla Società. -----

Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, venire costituite convenzionalmente in garanzia, nè formare oggetto di costituzione di usufrutto, se non con il consenso scritto di tutti i soci. -----

Il possesso di quote costituisce di per sè adesione incondizionata allo Statuto Sociale e a tutte le decisioni dei soci anteriori al possesso. -----

Art. 7) - La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico. -----

Salvo espressa decisione dei soci i prestiti si intendono infruttiferi. -----

Art. 8) La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. -----

La decisione relativa alla emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci con la maggioranza prevista dal presente statuto per le modifiche dell'atto costitutivo. -----

Per quanto concerne i limiti e le modalità di emissione dei titoli di debito e la organizzazione dei portatori dei titoli di debito si applica, in quanto compatibile, la disciplina delle obbligazioni nelle società per azioni, fermo restando ovviamente il vincolo di cui all'art. 2483 c.c. in ordine alla prima sottoscrizione. -----

La deliberazione di emissione di titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese. -----

----- Titolo IV - Decisioni dei soci -----

Art.9) - Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.. -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: (i) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; (ii) la nomina (e la revoca) degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; (iii) la nomina eventuale dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore; (iv) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, compresa tra queste la istituzione e la soppressione



di sedi secondarie; (v) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; (vi) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e sua messa in liquidazione; la revoca dello stato di liquidazione; la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori; i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, prima comma, c.c.; (vii) la copertura delle perdite; (viii) la emissione di titoli di debito; (ix) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

Art.10) - L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata dall'Organo amministrativo anche in luogo diverso dalla sede della società, purché nel territorio italiano, mediante lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio dei soci risultante dal Libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica, inviati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica preventivamente comunicati, con raccomandata A.R. senza busta, alla società e annotati sui Libri di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente statuto, possono sostituire la lettera raccomandata o il telegramma purché risulti prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione da parte dei destinatari almeno otto giorni prima della riunione assembleare. -----

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. - Per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima; tuttavia anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. -----

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 2479-bis, ultimo comma, del codice civile: tuttavia in tale circostanza se gli amministratori o i sindaci (se nominati) non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione assembleare e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

L'Assemblea dei Soci potrà tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: -----

(i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel Verbale, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il soggetto incaricato della verbalizzazione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione. -----

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. -----

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. -----

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Art.11) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. -----

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire alla assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società nei nodi di legge. Non è ammessa delega a valere per più assemblee; tuttavia se la delega viene conferita per la singola



assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. -----
Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. -----

La regolarità delle deleghe sarà accertata dal Presidente dell'assemblea. -----

Art.12) - L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, se nominato, dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. ---
Il Presidente è assistito da un segretario designato, su proposta del Presidente, dagli intervenuti a maggioranza; la nomina del segretario non è necessaria tutte le volte che il verbale assembleare è redatto da un notaio. -----

Le decisioni assembleari dei soci devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. -----

Nel verbale debbono esseri riassunti gli interventi dei soci su loro espressa richiesta; in ogni caso, per quanto concerne contenuto, redazione, tempi e competenza della verbalizzazione valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, in mancanza, quelle esistenti sulle società per azioni. -----

In tutti i casi in cui la legge o il presente statuto lo impongano, oppure quando il Presidente dell'assemblea lo reputi necessario e/o opportuno, il Verbale assembleare deve essere redatto da un notaio. -----

Art.13) - L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione e qualunque sia l'argomento riportato nell'ordine del giorno, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. -----

Per le decisioni dei soci comportanti variazioni dei diritti individuali dei soci è richiesto il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze più elevate. -----

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368 terzo comma c.c.. -----

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. -----

----- **Titolo V - Amministrazione** -----

Art. 14) - La nomina degli amministratori è in ogni caso di competenza della decisione dei soci. -----

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero variabile di membri da tre a undici che rimarranno in carica

fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dai soci al momento della nomina. -----

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione. -----

Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C., salvo autorizzazione dell'assemblea. -----

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia già provveduto in tal senso l'assemblea dei soci, designa tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più vice - Presidenti che sostituiscano il Presidente in caso di assenza o impedimento. Tanto l'Amministratore Unico, quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione, possono essere anche non soci, sono rieleggibili e possono essere revocati in qualsiasi momento, anche se nominati nell'atto costitutivo, dietro semplice delibera dell'Assemblea dei soci che non sarà tenuta a motivare tale revoca. -----

Le materie della cessazione dell'Organo amministrativo e della sostituzione degli amministratori sono regolate dalle corrispondenti norme dettate in materia di società per azioni. --

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio un emolumento annuo nella misura stabilita, all'atto della nomina o successivamente, da decisione dei soci assunta a norma di legge e del presente statuto; a favore degli stessi potranno essere accantonate somme a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. -----

Qualora gli Amministratori dovessero prestare la propria opera o lavoro inserendosi nell'organizzazione tecnica od amministrativa della società, potrà venire instaurato coi medesimi un normale rapporto di lavoro con quanto ad esso inerente dal punto di vista disciplinare, retributivo e previdenziale.

Art. 15) - L'Organo di amministrazione, sia esso consiglio di amministrazione o amministratore unico, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e possono pertanto compiere ogni atto necessario a consentire lo svolgimento dell'attività sociale che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente demandato alla competenza della decisione dei soci. -----

Art. 16) - Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale e con metodo collegiale. -----

Il Consiglio viene convocato dal Presidente presso la sede sociale, o in altro luogo del territorio italiano, mediante lettera raccomandata o telegramma, contenente luogo data ora elenco della materie da trattare, spediti al domicilio di ciascun amministratore (e sindaco effettivo e revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza, e, nei casi di urgenza, due giorni prima. -----

Il telefax o la posta elettronica, inviati al numero di fax o



all'indirizzo di posta elettronica preventivamente comunicati alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R. senza busta, e annotati sui Libri di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente statuto, possono sostituire la lettera raccomandata o il telegramma purché risulti prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione da parte dei destinatari almeno cinque giorni prima della riunione consiliare e, nei casi urgenza, due giorni prima. -----

Per la validità della riunione collegiale si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui il consiglio di amministrazione sia costituito da due soli membri, poichè, in siffatta circostanza, la proposta di deliberazione che riporti la parità di voti dovrà considerarsi respinta. -----

Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente; (ii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. -----

Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel Verbale, il CdA si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il segretario delle riunioni, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione. -----

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. -----

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. -----

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e fissandone le attribuzioni e le retribuzioni a norma di legge; in questo caso si applicano le disposizioni

contenute nei commi terzo quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. -----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., nè quelli di cui all'art. 2381, comma 4, c.c.. -----

----- **Titolo VI - Firma e rappresentanza sociale** -----

Art. 17) - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta: (i) all'amministratore Unico; (ii) al Presidente ed al Vice Presidente del Cda, nonchè indistintamente a tutti i componenti dell'organo di amministrazione, i quali agiscono, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, in via tra loro disgiunta; (iii) agli amministratori o consiglieri delegati, nei limiti della delega. -----

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. -----

----- **Titolo VII - Controllo legale dei conti** -----

Art. 18) - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

Quando la legge prevede l'obbligo del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge. -----

----- **Titolo VIII - Bilancio ed utili** -----

Art. 19) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio. -----

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Art. 20) - Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotta una percentuale pari al 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non ha raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo viene assegnato ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo diversa decisione dei soci. -----

----- **Titolo IX - Recesso** -----

Art. 21) - Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello sta-



to di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo ed al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma del Codice Civile. -----

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c. -----

I soci hanno diritto di recesso dalla società in relazione al disposto dell'art. 2469, comma 2, c.c.. -----

Potranno altresì recedere i soci che non hanno consentito a decisioni concernenti (i) introduzione e soppressione di clausole compromissorie; (ii) aumento del capitale sociale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, come previsto dall'art. 2481-bis c.c.. -----

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. -----

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo in ogni caso il recesso disposto dall'art. 2469 c.c. per i casi ivi previsti. -----

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci) della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del valore nominale della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato. -----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. -----

La quota per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. -----

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato secondo quanto dispone l'art. 2473, 3° comma, del Codice Civile. -----

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato determinato il recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società e secondo le modalità previste dal penultimo comma dell'art. 2473 c.c.. -----

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

----- **Titolo X - Scioglimento e liquidazione** -----

Art. 22) - La società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'assemblea. -----

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata perchè deliberi, con le maggioranze previste dal presente statuto per le modifiche dell'atto costitutivo, su quanto indicato all'art. 2487, 1° comma, lett. a), b), c). -----

La assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dal presente statuto per le modifiche dell'atto costitutivo. -----

----- **Titolo XI - Clausola arbitrale** -----

Art. 23) Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società e i soci e loro eredi, gli amministratori, i liquidatori, o tra questi soggetti, in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia del presente atto costitutivo e degli atti e rapporti da esso derivanti ed in ordine a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale, verrà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale, nominati secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Reggio Emilia. -----

A tale fine i soci dichiarano di conoscere e specificatamente accettare il suddetto Regolamento, con particolare riferimento alla modalità di designazione degli arbitri, i quali decideranno in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale. -----

----- **Titolo XI - Disposizione generale** -----

Art. 24) - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa rinvio al regime legale della società a responsabilità limitata. -----

Firmato: Giampiero Mingardi -----

----- **GIAN MARCO BERTACCHINI NOTAIO** -----

Io sottoscritto dott. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio in Reggio Emilia, certifico la presente copia conforme all'originale conservato nei miei rogiti. -----

La copia si compone di quindici fasciate con questa fin qui e si rilascia in carta libera per gli usi di legge. -----



Reggio Emilia, il giorno 23 (ventitré) Marzo 2018 (duemiladi-
ciotto). -----



[Handwritten signature]